

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Banco di Sardegna S.p.A. (di seguito "BdS" o il "Banco"), con sede legale in Cagliari, viale Bonaria n. 33, Capitale sociale Euro 155.247.762,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari Codice fiscale e n° di iscrizione 01564560900, Iscrizione all'Albo delle Banche n. 5169 – ABI 1015.7, appartenente al Gruppo bancario BPER Banca S.p.A., GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia, rappresentata dal Dott. Gianfranco Farre nella sua qualità di Presidente;

e

ZES Sardegna con sede in Via Sicilia n. 162/C, Roma, in persona del Commissario Straordinario del Governo dott. Aldo Cadau, nominato con DPCM del 07.07.2022 (di seguito per brevità anche denominata "**ZES Sardegna**")

premesso che

Il Governo Italiano, con il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, è intervenuto con **importanti stanziamenti di risorse** con l'obiettivo di determinare **un cambio di paradigma** dell'intero sistema economico nazionale. In particolare, **la Missione 5 del PNRR, prevede riforme e investimenti finalizzati a promuovere lo sviluppo delle aree ZES.**

Il Banco di Sardegna, nell'ambito del Gruppo BPER, in coerenza con gli obiettivi del PNRR ha rilanciato il proprio impegno verso il Paese, con un piano strategico di sostegno per le Imprese e per l'intero sistema economico nazionale. Il piano ha l'intento di favorire una nuova forte spinta alla ripresa degli investimenti previsti nel Piano Nazionale Transizione 4.0, incentivare la transizione sostenibile in coerenza con i fattori ESG e favorire processi di crescita attraverso il ricorso alla finanza straordinaria e alla digitalizzazione.

Ha quindi previsto una serie di strumenti finanziari finalizzati a supportare gli investimenti.

Inoltre, riconosce la ZES come fattore determinante per lo sviluppo del territorio sardo.

Il Banco di Sardegna:

- favorisce la realizzazione di progetti strutturali e trasversali a supporto del tessuto economico;
- condivide l'importanza dei programmi di sviluppo imprenditoriale, anche rivolti ad accrescere la competitività delle infrastrutture del territorio, con particolare riferimento a quelle logistiche e portuali;
- favorisce programmi aziendali di aggregazione, internazionalizzazione, innovazione, formazione e collaborazione tra le imprese, attraverso un'offerta organica di prodotti e servizi bancari, finanziari, non finanziari e per il welfare;
- accompagna le imprese nel loro percorso di trasformazione, per renderle sostenibili

- e resilienti;
- ritiene che l'intervento degli investitori esteri possa generare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale sul territorio.

La Zona Economica Speciale Sardegna istituita con DPCM del 10 dicembre 2021, ai sensi dell'art.4 e 5 del decreto-legge n.91 del 2017, è una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale e che comprenda almeno un'area portuale, nel cui ambito è assicurata fiscalità di vantaggio, incentivi territoriali esemplificazioni amministrative;

La ZES è investita, tra l'altro, dei seguenti compiti:

- assicurare il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive;
- coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del decreto-legge n.91 del 20/06/2017, il Commissario Straordinario di Governo assume la presidenza del Comitato di indirizzo delle ZES (Zone Economiche Speciali) che è l'organismo che ne monitora lo stato di attuazione e ne detta le strategie.

Ai sensi dell'art. 4 comma 7-bis. del decreto-legge n.91 del 20/07/2017, il Commissario Straordinario di Governo, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, potrà stipulare accordi o convenzioni quadro con banche o intermediari finanziari.

ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

1. Oggetto

Al fine del raggiungimento degli obiettivi citati, il Banco e la ZES Sardegna intendono attivare una collaborazione finalizzata a:

- a) Accompagnare le imprese che operano nella ZES per la realizzazione dei propri programmi di investimento, individuando i più opportuni strumenti finanziari; l'eventuale anticipo o la cessione dei crediti che maturino nei confronti delle ZES, potranno essere oggetto di specifica regolamentazione attraverso separati accordi attuativi da definirsi congiuntamente;
- b) facilitare gli investimenti in innovazione delle imprese innovative e delle start up che operano nel territorio della ZES, con specifiche linee di finanziamento volte a sostenere ricerca e sviluppo. Il Banco potrà mettere a disposizione il proprio personale con competenze evolute nel processo di analisi e valutazione delle esigenze finanziarie delle startup e delle imprese innovative;
- c) agevolare la più ampia diffusione di comportamenti rispettosi dei valori ESG (Environment, Social & Governance) e della Circular Economy, relativi alle buone prassi ambientali, sociali e di buona gestione aziendale. Al fine di dare un impulso

agli investimenti coerenti con detti valori, il Banco promuoverà finanziamenti anche dedicati per le imprese che operano nelle ZES, per investimenti in progetti d'impresa che agevolino il perseguimento degli obiettivi di sviluppo, in logica di sostenibilità, nella realizzazione di iniziative rivolte alla promozione dell'innovazione nel territorio;

- d) Promuovere forme strutturate di collaborazione in reti di filiera delle piccole, medie e microimprese;
- e) Supportare e favorire l'azione di promozione e sviluppo finalizzata al raggiungimento dei compiti della ZES, anche in relazione alle previsioni del PNRR, in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle potenzialità nell'area del Mediterraneo. A tal fine il Banco si rende disponibile a individuare i migliori strumenti attraverso i quali facilitare il conseguimento di questi obiettivi;
- f) Facilitare la promozione di nuovi investimenti produttivi, anche a seguito di attività di attrazione e di reshoring e attraverso la valorizzazione delle opportunità accessibili nelle cd. "zone franche";
- g) Promuovere iniziative formative e informative rivolte al personale e al management delle imprese operanti nella ZES, con un focus particolare agli aspetti della gestione finanziaria delle imprese.

2. Iniziative di supporto e studio

La ZES potrà mettere a disposizione ogni dato e informazione relativo alle caratteristiche dei territori ricadenti in ZES, alle iniziative imprenditoriali già insediate e ai progetti di investimento in infrastrutture in corso di realizzazione o programmati, ad eccezione dei dati relativi alle Imprese operanti o che intendono operare nell'area sottoposta alla competenza territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, i quali rimangono di esclusiva titolarità di quest'ultima.

Il Banco di Sardegna metterà a disposizione le piattaforme digitali del Gruppo BPER, nonché le proprie professionalità per fornire supporto e consulenza, così da permettere alle aziende di avere le informazioni relative alle misure e ai bandi resi pubblici da enti istituzionali nazionali ed europei nell'ambito della pianificazione del **PNRR**. Le aziende avranno così la possibilità di individuare rapidamente le migliori opportunità sulla base del proprio profilo (settore di attività, fatturato, territorio) e raccogliere le informazioni utili per presentare i propri progetti di investimento concorrendo all'assegnazione dei fondi pubblici. Il Banco di Sardegna, inoltre, potrà proporre alle aziende un'ampia gamma di soluzioni, supportando gli investimenti grazie ai finanziamenti a integrazione delle agevolazioni pubbliche, facilitando l'anticipo di contributi a fondo perduto, l'acquisto dei crediti fiscali, le fidejussioni necessarie per la partecipazione alle gare e il ricorso a strumenti finanziari a integrazione degli incentivi.

Inoltre, le parti sono concordi:

- nello sviluppare iniziative di studio e promozione del territorio, dedicate allo specifico settore, avvalendosi dell'Ufficio Finanza d'Impresa e Crediti Speciali con modalità da definirsi di volta in volta, e coinvolgendo all'occorrenza il Centro Regionale di Programmazione, L'Autorità Portuale o altri portatori di interessi strategici.

3. Assenza di rappresentanza

Al Commissario della ZES non è conferito da parte del Banco alcun potere di rappresentanza. Esso non potrà pertanto rendere o accettare dichiarazioni o comunque compiere atti che impegnino in alcun modo la Banca nei confronti dei terzi.

4. Discrezionalità nella concessione del credito e dei servizi/prodotti non creditizi e finanziari

Le Parti concordano che le decisioni circa la sussistenza dei requisiti per la concessione di credito e/o dei prodotti/servizi non creditizi e finanziari sopra indicati a favore delle Imprese sono esclusivamente soggette ad autonoma e discrezionale valutazione del Banco di Sardegna o della società del Gruppo BPER Banca cui il servizio/prodotto si riferisce.

5. Iniziative di comunicazione e divulgazione

Le Parti valuteranno di promuovere iniziative congiunte di declinazione dell'Accordo sul territorio, anche in modalità remota, attraverso incontri finalizzati a comunicare a potenziali nuovi investitori/imprese anche esteri, che possano essere interessati a progetti di sviluppo nelle Aree ricadenti nel perimetro di responsabilità della ZES, dell'esistenza del presente Accordo nelle modalità da definirsi congiuntamente.

Resta inteso che ogni attività informativa circa il contenuto e le caratteristiche dei prodotti/servizi offerti dal Banco - così come ogni altra attività comunque riservata dalla vigente normativa agli operatori bancari e finanziari - è di esclusiva competenza del Banco medesimo; La ZES Sardegna non svolgerà quindi alcuna attività che possa essere qualificata come promozione, collocamento o intermediazione di prodotti bancari e finanziari. Pertanto, è esclusa ogni attività di intermediazione e/o di agenzia in attività finanziaria e/o mediazione creditizia ai sensi degli artt. 128 - quater e 128 sexies del d.lgs. n.385 del 1° settembre 1993 da parte della ZES Sardegna.

6. Aggiornamento e valutazione attività – team di lavoro

Le parti concordano di incontrarsi con frequenza semestrale per la discussione e la valutazione delle attività svolte ed ulteriori azioni da intraprendere con l'ausilio del team di lavoro che le parti costituiranno.

Il team di lavoro sarà formato da due rappresentanti del Banco e da due rappresentanti della ZES, che si incontreranno con periodicità da concordarsi congiuntamente e con la finalità di verificare l'attuazione del presente Accordo di collaborazione. Il team di lavoro potrà concordare di avvalersi del contributo di altre strutture e persone della ZES e della banca al fine di facilitare la realizzazione delle diverse attività.

7. Obblighi del Commissario della ZES

Il Commissario dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per stipulare il presente accordo e si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca ogni elemento ostativo o impeditivo alla continuazione delle attività previste nel presente accordo. Si impegna altresì ad acquisire, ai sensi delle disposizioni vigenti, il consenso al trattamento dei dati personali raccolti ai fini dell'esecuzione del presente accordo ed in particolare alla comunicazione dei dati al Banco di Sardegna.

8. Assenza di corrispettivi

Non è previsto alcun corrispettivo per le attività svolte in relazione al presente accordo.

In particolare, alcuna provvigione o corrispettivo o compenso, comunque denominato, sarà dovuto dalle parti reciprocamente, neanche in caso di perfezionamento di contratti con la potenziale clientela segnalata.

9. Assenza di esclusiva

Il presente accordo non costituisce alcun vincolo di esclusiva a carico di una parte ed a beneficio dell'altra.

10. Durata e disdetta

Il presente accordo ha durata di un anno a far tempo dalla sua sottoscrizione. Alla scadenza esso si intenderà tacitamente prorogato per un ulteriore anno, salvo disdetta da inviare almeno trenta giorni prima della scadenza originaria o prorogata, ai recapiti di cui al successivo art. 16. Resta inteso che ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, in qualunque momento, con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi all'altra Parte ad uno dei recapiti sopra indicati.

11. Trattamento dei dati personali

Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito della presente Accordo, ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare autonomo, obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - di seguito anche "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente. Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con le altre circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al presente Accordo.

12. Uso dei segni distintivi

Ciascuna delle Parti non può far uso del marchio e/o della denominazione e/o dei segni distintivi dell'altra, se non previa specifica autorizzazione scritta del titolare.

Ciascuna Parte manterrà in ogni caso l'esclusiva titolarità dei propri marchi e l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi concessa all'altra Parte non potrà in alcun modo essere intesa come licenza di marchio o concessione di alcun diritto sui marchi medesimi.

13. Riservatezza

Tutte le informazioni di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nell'esecuzione del presente Accordo dovranno considerarsi strettamente riservate e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

14. Rispetto di specifiche normative

Le Parti si danno atto che nell'esecuzione dell'Accordo ciascuna di esse è tenuta - per gli ambiti di rispettiva pertinenza e per quanto a ciascuna di esse applicabile in base

alla natura di ente pubblico o privato - ad adottare e rispettare, nonché a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori:

- i principi dettati dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013;
- le misure per la prevenzione della corruzione, ai sensi della vigente normativa (L. n.190/2012, D. Lgs. n. 33//2013 e successive modificazioni e integrazioni), nonché delle condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

La ZES Sardegna dichiara:

- di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, nonché del Codice Etico adottati dal Banco di Sardegna S.p.A., pubblicati sul sito internet www.bancosardegna.it;
- di impegnarsi, anche per i propri esponenti/dipendenti/collaboratori: (i) al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto, per quanto a sé riferibili; (ii) ad adottare in ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 e delle disposizioni di legge contro la corruzione;
- di impegnarsi a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza del Banco di Sardegna S.p.A. (all'indirizzo "Organismo di Vigilanza, c/o Banco di Sardegna, Piazzetta Banco di Sardegna, 1 - 07100 Sassari" ovvero "organismo.vigilanza@bancosardegna.it" o al diverso indirizzo eventualmente tempo per tempo indicato nel citato Modello) qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo che possa dar luogo alla ragionevole convinzione della commissione di uno degli illeciti ricompresi nell'ambito di applicazione del D. lgs. n. 231/2001 e in particolare qualsiasi indebita richiesta, offerta, accettazione di denaro o altra utilità, effettuata o ricevuta, anche indirettamente, da propri dipendenti o collaboratori di cui venga a conoscenza, con l'obiettivo di indurre, premiare o omettere una funzione/attività in relazione all'esecuzione del presente accordo;
- di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e tutte le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. lgs. n. 231/2001 e delle condotte di corruzione in genere;
- di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite previste dalle menzionate disposizioni di legge, poste in essere da propri esponenti/dipendenti/collaboratori in occasione o comunque in relazione all'esecuzione degli incarichi di cui al presente contratto, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile.

15. Referenti

Le parti indicano come di seguito i propri referenti per l'esecuzione del presente accordo:

per la Banca:

- Dott.ssa Paola Del Fabro

E-mail: paola.delfabro@bancosardegna.it

Telefono: +39 079 226762

per la ZES:

- Dott. Aldo Cadau

E-mail: commissariozes.sardegna@agenziacoessione.gov.it

Telefono: +39 334 6875161

16. Recapiti

Le comunicazioni afferenti il presente accordo saranno indirizzate ai seguenti recapiti:

- Banco di Sardegna S.p.A. – UFICS Piazza Castello, 1 – Sassari - 07100

PEC: uficsbds@pec.bancosardegna.it

- ZES Via Sicilia n. 162/C, Roma - 00187

PEC: commissariozes.sardegna@pec.agenziacoessione.gov.it

17. Modifiche

Le eventuali modificazioni del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti in forma scritta.

18. Foro Competente

L'Accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo o comunque ad essa relativa sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari.

Cagliari, lì 27 dicembre 2022

Firma
ZES Sardegna
Il Commissario

Dott. Aldo Cadau

Firma
Banco di Sardegna S.p.A.
Il Presidente

Dott. Gianfranco Farre